Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 29 settembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

Ieri 28 settembre, presumibilmente verso le ore 23, ha cessato di vivere il Sommo Pontefice Giovanni Paolo I (Albino Luciani)

Il Governo ha dato precise disposizioni perchè sia strettamente osservato l'articolo 21 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929, cui venne data esecuzione con legge 27 maggio 1929, n. 810, ed in particolare sia garantita la completa libertà dei Cardinali e non siano, nel territorio italiano, commessi atti che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. **577**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Lorenzo martire, in Orciano di Pesaro.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano 9 febbraio 1977, integrato con altro decreto del giorno successivo, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in frazione Montebello del comune di Orciano di Pesaro (Pesaro-Urbino), e di S. Lorenzo martire, in frazione Rupoli dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. **578**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S.Maria in S. Francesco, in Bagnoregio.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Viterbo 30 settembre 1974, integrato con dichiarazione 1° aprile 1975, con perizia 2 marzo 1977 e con elenco senza data, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria in S. Francesco, in Bagnoregio (Viterbo), ed alla soppressione della parrocchia di S. Maria, in Ponzano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. **579**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Capitanio », in Milano, della congregazione delle suore di carità delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Capitanio », in Milano, appartenente alla congregazione delle suore di carità delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. **580**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del beneficio canonicale semplice di S. Andrea apostolo nel capitolo cattedrale di Chioggia.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chioggia 11 febbraio 1977, relativo all'erezione del beneficio canonicale semplice di S. Andrea apostolo presso il capitolo cattedrale di Chioggia (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. **581**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Michele arcangelo con altra omonima, entrambe in Teramo.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo 20 luglio 1974, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in località Villa Gesso del comune di Teramo, e di S. Michele arcangelo, in frazione Magnanella dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978, n. **582**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Francesco di Sales, in Inverso Pinasca e di S. Maria Assunta, in Pinasca.

N. 582. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pinerolo 1° marzo 1977, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Francesco di Sales, in Inverso Pinasca (Torino), e di S. Maria Assunta, in Pinasca (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 205

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Predanal » supposte, nella confezione 6 supposte e della relativa categoria pomata, nella confezione tubo da g 15 della ditta Bonomelli farmaceutici, in Dolzago. (Decreto di revoca numero 5228/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 19 novembre 1959 e 10 novembre 1960, con i quali sono state registrate ai numeri 16394 e 16394/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Predanal supposte nella confezione

6 supposte e la relativa categoria pomata nella confezione tubo da g 15, a nome della ditta Bonomelli farmaceutici, con sede in Dolzago (Como), viale Cicogna Montecuccoli, 1, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Predanal » supposte, nella confezione 6 supposte e della relativa categoria pomata, nella confezione tubo da g 15, registrate rispettivamente ai numeri 16394 e 16394/A in data 19 novembre 1959 e 10 novembre 1960, a nome della ditta Bonomelli farmaceutici, con sede in Dolzago (Como), viale Cicogna Montecuccoli, 1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7382)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Durata, tasso agevolato e importo massimo dei finanziamenti per la realizzazione di nuove iniziative o per l'ampliamento di iniziative esistenti da parte di imprese artigiane operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge sopra richiamata, il quale, in materia di operazioni di finanziamento agevolato a favore delle imprese artigiane danneggiate dal terremoto, dispone che con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:

a) la durata delle operazioni di finanziamento, ivi comprese quelle di risconto compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

b) il tasso d'interesse a carico delle imprese artigiane mutuatarie;

c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa impresa artigiana;

Visto il proprio decreto n. 339189 in data 29 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1976, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 43, con il quale si è provveduto, in conformità del citato art. 2-*bis* della legge n. 336 e delle proposte formulate dalla giunta regionale predetta, a determinare la durata delle operazioni di finanziamento agevolato, il tasso annuo d'interesse a carico delle imprese artigiane mutuatarie e l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, la quale prevede, in particolare, all'art. 2, punto 1, commi settimo, ottavo e nono, che la concessione dei contributi negli interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane anche per la realizzazione di nuove iniziative o per l'ampliamento di iniziative esistenti nelle zone colpite dal sisma nel 1976 sarà effettuata nei modi previsti dal ripetuto articolo 2-*bis* della legge n. 336 del 1976;

Vista la delibera con la quale la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia propone che il cennato decreto del Ministro del tesoro del 29 luglio 1976 venga applicato anche alle fattispecie contemplate dall'art. 2, punto 1, commi settimo, ottavo e nono, della legge n. 546 del 1977;

Considerato che la precedente proposta può essere assecondata, avuto riguardo alla particolare situazione di difficoltà in cui tuttora si trova la categoria degli artigiani operanti nelle zone danneggiate della regione;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale in data 29 luglio 1976, emanato ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese ai finanziamenti agevolati che le imprese artigiane operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia contraggono per la realizzazione di nuove iniziative ovvero per lo ampliamento di iniziative esistenti, ai sensi dell'art. 2, punto 1, commi settimo, ottavo e nono, della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1978
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 90

(7245)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Fiera internazionale dei cavalli - Salone delle attrezzature e delle attività ippiche », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Fiera internazionale dei cavalli - Salone delle attrezzature e delle attività ippiche », che avrà luogo a Verona dall'8 al 12 novembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 settembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(7528)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Eima - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Eima - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura », che avrà luogo a Bologna dall'8 al 12 novembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 settembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(7527)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XV tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » e « IX Bibe - Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vsta la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XV Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » e « IX Bibe - Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande », che avranno luogo a Genova dall'11 al 19 novembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 settembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(7526)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2006/78 della commissione, del 23 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2007/78 della commissione, del 23 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2008/78 della Commissione, del 23 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2009/78 della commissione, del 23 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2010/78 della commissione, del 23 agosto 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Pubblicati nel n. L 232 *del* 24 *agosto* 1978.

(215/C)

Regolamento (CEE) n. 2011/78 della commissione, del 24 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2012/78 della commissione, del 24 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2013/78 della commissione, del 23 agosto 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2014/78 della commissione, del 23 agosto 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2015/78 della commissione, del 24 agosto 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2016/78 della commissione, del 24 agosto 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2017/78 della commissione, del 24 agosto 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2018/78 della commissione, del 24 agosto 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2019/78 della commissione, del 24 agosto 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 234 *del* 25 *agosto* 1978.

(216/C)

Regolamento (CEE) n. 2020/78 della commissione, del 25 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2021/78 della commissione, del 25 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2022/78 della commissione, del 25 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2023/78 della commissione, del 25 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2024/78 della commissione, del 25 agosto 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1053/68, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie.

Regolamento (CEE) n. 2025/78 della commissione, del 25 agosto 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1937/78 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Pubblicati nel n. L 235 *del* 26 *agosto* 1978.

(217/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di lingua tedesca e di storia dell'Europa occidentale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) lingua tedesca;

2) storia dell'Europa occidentale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7661)

Vacanza di una cattedra di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante una cattedra di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7662)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7663)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Castel Frentano

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 5605, si approva l'atto n. 103144 di repertorio del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Giuseppe, nato a Castel Frentano (Chieti) il 30 settembre 1912, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano, estesa mq 670, riportata in catasto alle particelle numeri 916 e 925 del foglio di mappa n. 3 del comune di Castel Frentano, e nella planimetria tratturale con il n. 106.

(7476)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 26 settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	823,05	823,05	823 —	823,05	—	823,02	822,95	823,05	823,05	823 —
Dollaro canadese .	698,75	698,75	699 —	698,75	—	698,70	698,40	698,75	698,75	698,75
Franco svizzero . .	563,30	563,30	561 —	563,30	—	563,25	563 —	563,30	563,30	563,30
Corona danese .	153,89	153,89	153,90	153,89	—	153,85	153,85	153,89	153,89	153,85
Corona norvegese .	160,76	160,76	160,50	160,76	—	160,75	160,50	160,76	160,76	160,75
Corona svedese . .	187,80	187,80	188,60	187,80	—	187,75	187,85	187,80	187,80	187,80
Fiorino olandese .	392,06	392,06	392 —	392,06	—	392,05	391,82	392,06	392,06	392,05
Franco belga .	27,036	27,036	27 —	27,036	—	27,01	27,01	27,036	27,036	27 —
Franco francese . .	188,98	188,98	187,80	188,98	—	188,95	189 —	188,98	188,98	188,95
Lira sterlina . . .	1635,40	1635,40	1634 —	1635,40	—	1635,35	1634 —	1635,40	1635,40	1635,40
Marco germanico . .	425,83	425,83	425,75	425,83	—	425,80	426 —	425,83	425,83	425,80
Scellino austriaco .	58,72	58,72	58,80	58,72	—	58,70	58,805	58,72	58,72	58,70
Escudo portoghese	17,90	17,90	18,20	17,90	—	17,85	18,35	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola . .	11,372	11,372	11,37	11,372	—	11,35	11,377	11,372	11,372	11,37
Yen giapponese	4,384	4,384	4,38	4,384	—	4,35	4,3930	4,384	4,384	4,38

Media dei titoli del 26 settembre 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,875
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,175
» 5 % (Ricostruzione)	99,050
» 5 % (Città di Trieste)	98,375
» 5 % (Beni esteri)	98,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	86,700
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	82,825
» 5,50 % » » 1969-84 . .	79,950
» 6 % » » 1970-85 .	79,300
» 6 % » » 1971-86 . .	77,625
» 6 % » » 1972-87 . .	75,800
» 9 % » » 1975-90 . .	84,225
» 9 % » » 1976-91 . .	84,375
» 10 % » » 1977-92 . . .	88,100
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,150
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 . . .	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 .	101,400
» » » » 1-10-1979 . .	101,375
» » » » 1- 1-1978/80 .	100,750
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,850
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . .	98,150
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	97,175
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	92,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,050
» » » 10 % 1- 1-1981	95,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	823 —
Dollaro canadese	698,575
Franco svizzero	563,15
Corona danese	153,87
Corona norvegese	160,63
Corona svedese	187,825
Fiorino olandese	391,94
Franco belga	27,023
Franco francese	188,99
Lira sterlina	1634,70
Marco germanico	425,917
Scellino austriaco	58,762
Escudo portoghese	18,125
Peseta spagnola	11,374
Yen giapponese	4,388

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a due posti di operaio qualificato, giardiniere, in prova (seconda categoria); un posto di operaio comune, giardiniere, in prova (terza categoria), presso l'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze nel ruolo degli operai permanenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto che nell'organico dell'Istituto agronomico l'aliquota riservata ai sensi della legge n. 482/1968 precitata, è regolarmente coperta;

Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972;

Vista la tabella *C* « Personale operaio dello Stato » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975, con il quale è stata determinata la misura delle riduzioni organiche nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;

Considerato che nessun operaio inquadrato nella categoria degli « operai comuni » ha diritto alla riserva dei posti ai sensi degli articoli 5 e 13 della legge n. 157/1975 sopra citata;

Visto il verbale n. 95 del 17 marzo 1978, col quale il comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze ha deliberato di indire un concorso per la copertura dei posti vacanti nell'organico degli operai dell'Istituto agronomico per l'oltremare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per:

due posti di operaio qualificato, giardiniere, in prova (seconda categoria, parametro 129);

un posto di operaio comune, giardiniere, in prova (terza categoria, parametro 115),

presso l'Istituto agronomico per l'oltremare nel ruolo degli operai permanenti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto gli anni 18 e non superato l'età di anni 35 salvo quanto stabilito al successivo art. 3.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, sempre che siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ed alla visita medica siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) avere soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dai concorsi con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1961, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 24 marzo 1935, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate all'Istituto agronomico per l'oltremare - Via Cocchi n. 4 - Firenze, devono pervenire all'Istituto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, lo aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto, l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo previsto dal precedente art. 5 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) il mestiere e la categoria per cui intende concorrere;

10) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 11, che diano luogo a preferenza o precedenza (in caso positivo allegare il relativo titolo).

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 5.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica ed attitudine al mestiere degli aspiranti.

La commissione stessa sarà composta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze quale presidente, dal medico provinciale di Firenze o suo incaricato e da un altro medico designato dalla direzione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze quale membro.

Un funzionario dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento sopra citato non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata, con successivo decreto, la commissione giudicatrice, la quale sarà composta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'oltremare, quale presidente, dal direttore aggiunto di laboratorio responsabile della sezione produzione vegetale dell'Istituto suddetto e dal funzionario responsabile delle serre e giardino dell'Istituto.

Eserciterà le funzioni di segretario, il segretario dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato per coloro che concorrono ai due posti di operaio qualificato, con l'esecuzione di una prova d'arte che consisterà in un saggio di lavoro col quale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità del mestiere.

La prova pratica da determinarsi a giudizio della commissione, sarà comunicata agli aspiranti all'inizio della prova stessa.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

La prova d'arte del concorso si svolgerà in Firenze. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata del giorno dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui sarà tenuta la prova d'arte.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta di identità.

Art. 9.

La prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza della commissione di cui al precedente art. 6 la quale esprimerà con apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e al rendimento.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

La formazione della graduatoria dei candidati che concorrono ad un posto di operaio comune, sarà formata, da parte della commissione, mediante valutazione dei titoli e dei requisiti dei concorrenti.

Art. 11.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportare nella prova pratica del concorso un punteggio inferiore a 14/20.

Art. 12.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati al 1° e al 2° posto nella graduatoria per « operaio qualificato » e quello collocato al 1° posto nella graduatoria per « operaio comune » saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Art. 13.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, in carta bollata, i sottoelencati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autenticata del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato del casellario giudiziale (non è ammesso certificato penale);

6) documento militare;
7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

Il candidato indigente ha la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibisca un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purché sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigente.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Gli operai nominati in prova decadono dalla nomina se non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1978
Registro n. 454 Esteri, foglio n. 291

Schema della domanda di ammissione
(da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione dell'Istituto agronomico per l'oltremare Via Cocchi, 4 FIRENZE

Il sottoscritto
nato a (prov. di .) il
(indicare, giorno, mese ed anno), domiciliato in
via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso di due posti di operaio qualificato (o di un posto di operaio comune) in prova presso codesto Istituto.

Fa presente (per chi ha superato il 35° anno di età) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il titolo di studio di presso di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti indicheranno i motivi della non iscrizione o della eventuale cancellazione), di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali o i procedimenti pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara
(o di aver prestato servizio di leva; o di essere ancora in servizio; o di esserne esentato; o se gode di congedo di rinvio; oppure riformato, o altro motivo).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data,

Firma (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata o da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

(7570)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 360, recante disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione, di cui alla nota n. 1375/CG., in data 21 dicembre 1977, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio dell'organizzazione delle pubblica amministrazione, a bandire concorsi di ammissione per duecentosessantaquattro posti alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1978, registro n. 3 Interno, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un primo concorso per la copertura di centoventi dei duecentosessantaquattro posti di cui all'autorizzazione sopraspecificata;

Considerato che al termine dell'espletamento del predetto concorso sono risultati vincitori venticinque candidati e che, pertanto, rispetto ai centoventi posti allora messi a concorso sono rimasti scoperti novantacinque posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, i quali possono essere rimessi a concorso senza che occorra ulteriore autorizzazione, in quanto posti residui già compresi nel bando precedente e non coperti;

Ritenuto di dover bandire un secondo concorso a centocinquanta posti di commissario in prova nel ruolo anzidetto per la copertura dei novantacinque posti residui del bando precedente e di altri cinquantacinque posti di cui all'autorizzazione sopraspecificata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ritenuto di dover riservare cinque dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, modificato nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1274;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 205;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti centocinquanta posti:

A) Trentasette sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone.

B) Cinque sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

I candidati che concorrono ai posti riservati di cui alla lettera B) del comma precedente hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione al concorso.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione presso la Scuola superiore di polizia in Roma, verranno destinati a prestare servizio — salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in sedi del Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna.

Rimane in facoltà dell'amministrazione, comunque, assegnare i vincitori stessi — fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in relazione alle esigenze di servizio, a sedi diverse da quelle sopra indicate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, oppure in economia e commercio e titoli equipollenti, conseguita presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini che, in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a metri 1,64;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio (in caso di eventuale deficit visivo, il candidato dovrà presentarsi alla visita medica munito di lenti in grado di correggere il visus stesso fino a 10/10 in ciascun occhio).

L'eventuale vizio di rifrazione non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in ciascuno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico; normalità del senso cromatico;

g) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di 35 anni è, altresì, elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di 35 anni:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove scritte del concorso, saranno sottoposti, prima del colloquio, all'accertamento della idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi di istituto, con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Per l'accertamento dei requisiti psicofisici i candidati saranno sottoposti a visita medica ed attitudinale.

La visita medica sarà effettuata in Roma, nel giorno e nel luogo preventivamente comunicati ai candidati stessi, da una commissione di ufficiali medici di polizia, costituita con decreto ministeriale, la quale utilizzerà le tecniche, le attrezzature e le consulenze che riterrà opportune ai fini del giudizio.

La commissione è responsabile ed autonoma per quanto attiene i giudizi medici espressi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità della visita medica sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è definitivo.

I candidati dichiarati non idonei saranno esclusi dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita medica, verranno sottoposti, a cura di un apposito gruppo selettore, ad un accertamento consistente nello svolgimento di prove intese a valutare le loro qualità attitudinali per l'impiego nei servizi di istituto.

Il predetto gruppo, costituito anch'esso con decreto ministeriale, verrà presieduto dal direttore del centro psicotecnico della Direzione generale della publica sicurezza e ne faranno parte esperti, selettori del centro stesso.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è definitivo.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione di cui all'art. 5 ed il gruppo selettore, incaricati dell'accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali dei concorrenti, dovranno accertare, rispettivamente, se i concorrenti stessi siano di sana costituzione fisica od esenti da infermità o imperfezioni psicofisiche, e diano affidamento, per riscontrate attitudini, di poter disimpegnare continuativamente e incondizionatamente i servizi d'istituto.

Art. 8.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 9, sono esonerati dagli accertamenti previsti nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare, per non più di un quarto dei posti e cioè sino al numero di trentasette, al presente concorso, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché abbiano superato presso l'Accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del menzionato corso di applicazione.

Art. 10.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno, altresì, valide le domande che fossero eventualmente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla prefettura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda oltre il cognome e nome:

1) la data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quale titolo, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; di essere a conoscenza del luogo, dei giorni e dell'ora fissati per le prove scritte; di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito politico, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda stessa dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova d'esame.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere *A*) e *B*), dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed, indicando, altresì, nell'ipotesi prevista dall'anzidetta lettera *B*), la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni 20 *e* 21 *novembre* 1978, *con inizio alle ore* 8,30 *presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n.* 4.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del presente decreto, saranno tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 13.

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali o per il colloquio, viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 14.

I candidati che supereranno il colloquio saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 15.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tale senso, i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 16.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 14 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 15 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 17.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale e/o amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale; delle persone e della famiglia; della proprietà; delle obbligazioni; della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella della pubblica sicurezza, sul diritto del lavoro, nonché su nozioni di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di statistica e di medicina legale.

I candidati devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 18.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva dei posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonché di quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 19.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ai vincitori spetterà un trattamento economico mensile, costituito da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile per servizio d'istituto, assegno perequativo, oltre la tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali altre competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla ordinaria sede di servizio, etc).

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1978

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 203

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . e residente . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita presso . . . . in data . . . .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei giorni 20 e 21 novembre 1978, con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4 e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
. . . .

Autentica della firma
. . . .

N.B.

A) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età devono indicare in base a quali titoli, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Gli aspiranti che intendono concorrere ai posti riservati, di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *A*) e *B*), del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando gli estremi del titolo in base al quale possono concorrere a tali posti e precisando, altresì, nell'ipotesi prevista dalla anzidetta lettera *B*), la lingua, italiana o tedesca, nella quale vogliono sostenere le prove di esame.

(7653)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento del numero dei posti dei concorsi circoscrizionali, per titoli, a commesso in prova nella carriera dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede rispettivamente nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i decreti ministeriali del 30 novembre 1976, registrati alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1977, registro n. 2 Finanze, fogli numeri 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1977, con i quali sono stati indetti nove concorsi circoscrizionali, per titoli, a complessivi sessantatre posti di commesso in prova nella carriera dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede rispettivamente nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89, l'Amministrazione delle finanze è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire un concorso a trentotto posti di commesso nel ruolo suddetto;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati trentotto posti per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto che per sopperire tempestivamente a tali esigenze, si rende necessario aumentare da sessantre a centouno il numero dei posti messi a concorso con i richiamati decreti ministeriali del 30 novembre 1976, da ripartire nelle regioni suindicate;

Decreta:

I posti del concorso circoscrizionale, per titoli, a commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna sono aumentati da cinque a otto.

I posti del concorso circoscrizionale, per titoli, a commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio sono aumentati da diciotto a ventisette.

I posti del concorso circoscrizionale, per titoli, a commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria sono aumentati da cinque a otto.

I posti del concorso circoscrizionale, per titoli, a commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia sono aumentati da dieci a sedici.

I posti del concorso circoscrizionale, per titoli, a commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte sono aumentati da nove a quindici.

I posti del concorso circoscrizionale, per titoli, a commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna sono aumentati da cinque a otto.

I posti del concorso circoscrizionale, per titoli, a commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana sono aumentati da cinque a nove.

I posti del concorso circoscrizionale, per titoli, a commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto sono aumentati da sei a dieci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1978
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 185

(7633)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Della Gatta Gaetano ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Moroni Augusto, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 12 maggio 1978 in sostituzione del dott. Della Gatta Gaetano, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 225

(7398)

CORTE DEI CONTI

Aumento da dieci a dodici dei posti del concorso, per titoli ed esami, a referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 dell'11 agosto 1978, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della magistratura della Corte;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi magistrati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della Corte stessa;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

I posti di referendario della Corte dei conti, messi a concorso con il sopracitato decreto, sono aumentati da dieci a dodici.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1978

Il presidente: TEMPESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 358

(7671)

OSPEDALE « A. LANDOLFI » DI SOLOFRA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina del lavoro

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Solofra (Avellino).

(3370/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Solofra (Avellino).

(3371/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sei posti di assistente di medicina generale;
sette posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(3365/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso ad un posto di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(3358/S)

OSPEDALE CIVILE DI BRACCIANO

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Bracciano (Roma).

(3359/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. F. NOVARO » DI COSTARAINERA

Concorso ad un posto di primario pneumotisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Costarainera (Imperia).

(3355/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(3357/S)

OSPEDALE CIVILE TRAUMATOLOGICO « V. EMANUELE III » DI VALMONTONE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valmontone (Roma).

(3356/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale:

un posto di aiuto cardiochirurgo addetto al servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(3366/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del centro cardiologico;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa Carrara).

(3367/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di istologia ed anatomia patologica;

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

due posti di aiuto e due posti di assistente della divisione di nefrologia ed emodialisi;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della sezione malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3369/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3369-bis/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di dermatologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(3360/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782730)